

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	4
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	SERVELLO FRANCESCO	4
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i>	3, 4
Senatori GHERBEZ ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente inte- grazioni e modifiche alla legislazione re- cante provvidenze a favore dei persegui- tati politici antifascisti e razziali (<i>Appro-</i> <i>vata dal Senato</i>) (3740)	3	Disegno di legge (Rinvio):	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4	Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Po- lizia di Stato (3565)	4
GALLI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	3	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	4

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		A RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i>	6, 8, 10, 11 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641);		PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6, 8, 13, 15, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33)	4	PETROCELLI EDILIO	15
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	4, 6, 9, 10, 11 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29	SCAIOLA ALESSANDRO	18, 26
BALESTRACCI NELLO	11, 15, 23, 28	SERVELLO FRANCESCO	5, 6, 8, 9, 10, 11 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26
CODRIGNANI GIANCARLA	6, 8 11, 18, 21, 25, 26, 28	SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	9, 10, 11
FRANCHI FRANCO	8, 15, 17, 19, 23, 26	ZOLLA MICHELE	8, 23
GUALANDI ENRICO	6, 15, 18, 27	Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	29

La seduta comincia alle 9,40.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Levi Baldini, Mastella e Radi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Codrignani, Foschi e Rebullà per l'iter dei provvedimenti nn. 3641 e 33.

Discussione della proposta di legge senatori Gherbez ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (Approvata dal Senato) (3740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Gherbez, Battello e De Sabbata: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali », già approvata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 3 febbraio 1987, ha deliberato di esprimere parere contrario alla proposta di legge.

L'onorevole Galli ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla proposta di legge approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È noto che la proposta di legge al nostro esame nasce da una precisa esigenza: sono sorte difficoltà di applicazione delle leggi nn. 932 e 791 (relative alle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali) in relazione al periodo di acquisto della cittadinanza italiana. Da ciò deriva l'attuale formulazione dell'articolo unico della proposta di legge n. 3740, in base alla quale coloro che all'epoca delle persecuzioni erano cittadini italiani hanno diritto all'assegno previsto dalla legge n. 932.

Il testo originario parlava solo dei cittadini nati entro i limiti del trattato di Rapallo, ma poi il senatore Biglia al Senato ha ritenuto che in tal modo sarebbero stati esclusi, per esempio, cittadini della provincia di Lubiana.

Il Ministero del tesoro afferma che non c'è una quantificazione, che non si comprende quali siano gli oneri; però la difficoltà è risolvibile, in quanto si tratta di singoli casi assolutamente quantificabili. Questo è il motivo per cui il Senato non ha ritenuto che si ponesse un problema di nuova copertura.

Pertanto insisto sull'opportunità di approvare il provvedimento, per venire incontro alle esigenze di alcuni cittadini.

FRANCESCO SERVELLO. Avrei voluto dal rappresentante del Governo una relazione più concreta, in quanto desidero conoscere quali siano i tempi di applicazione della legge dal momento in cui è stata emanata, quanti siano i casi in cui essa ha operato e se ve ne siano taluni ancora aperti. Mi sembra singolare, in sostanza, che noi non solo pensiamo ancora all'applicazione di una legge concernente eventi accaduti più di quaranta anni fa, ma addirittura innoviamo a tale legislazione.

Si tratta di vedere se esistano realmente situazioni molto gravi per le quali la legge non abbia ancora potuto operare. Ci troviamo, comunque, di fronte ad un lasso di tempo così ampio che potrebbe suggerire al rappresentante del Governo di fornirci elementi più concreti ai fini di una migliore interpretazione, certamente non riduttiva, del testo, così come è stato rilevato al Senato da parte del rappresentante del MSI-destra nazionale.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Concordo con le osservazioni del sottosegretario Spini e sottolineo in particolare che si tratta di una interpretazione esatta e non di una innovazione.

Poiché l'obiettivo risponde ad una esigenza di giustizia e di equità, il gruppo comunista conferma l'intendimento di approvare rapidamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il ministero ci fornisse taluni dati e si pronunciasse anche in merito agli eventuali oneri, in modo che si possa richiedere alla Commissione bilancio il riesame del parere che ci permetta di approvare il provvedimento al nostro esame.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto il suggerimento del presidente e preciso che si tratta di cittadini italiani che hanno successivamente perso la cittadinanza.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge:
Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato (3565).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato ».

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali ma la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio. Stante anche l'assenza del relatore, propongo di rinviare l'inizio della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641) e della proposta di legge Labriola: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Labriola: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sugli ulteriori emendamenti trasmessi nella giornata di ieri:

« Parere favorevole a condizione che all'emendamento relativo al primo comma dell'articolo 2 si precisi che la concessione del permesso di soggiorno o del suo rifiuto, debbano essere comunque disposti con provvedimento di pubblica sicurezza ».

Ricordo quindi che nelle precedenti sedute tutti gli articoli ed emendamenti erano stati approvati in linea di principio e che quindi nella seduta odierna si passerà alle votazioni definitive.

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente e muniti di visto consolare, ove prescritto.

2. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni della presente legge.

3. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato a scopo di turismo devono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per fare la dichiarazione di soggiorno ai fini del rilascio del relativo permesso, solo nel caso che intendano trattenersi in Italia per oltre trenta giorni. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno.

4. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato per motivi diversi dal turismo devono adempiere all'obbligo di cui al comma 3 entro il termine di otto giorni dal loro ingresso.

5. Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare, in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Il relatore La Russa ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Della dichiarazione resa è data ricevuta, salvo che non si provveda al contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

1. 7.

Gli onorevoli Petrocelli, Gualandi e Conti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può

autorizzare, in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale anche in deroga alle disposizioni vigenti. L'autorizzazione può essere rilasciata anche agli stranieri che intendono chiedere asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

1. 4.

Il relatore La Russa ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Petrocelli 1. 4:

Il secondo periodo dell'emendamento 1. 4 è così sostituito: L'autorizzazione è rilasciata anche agli stranieri che chiedono l'asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

0. 1. 4. 2.

Il relatore La Russa ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: È garantita l'applicazione delle Convenzioni internazionali e delle disposizioni CEE in materia.

1. 8.

La formulazione dell'emendamento 1. 4 « anche in deroga alle disposizioni vigenti » non mi sembra del tutto convincente.

FRANCESCO SERVELLO. A mio giudizio, la formulazione « anche in deroga alle disposizioni vigenti » concede al ministro dell'interno una facoltà eccessivamente discrezionale. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento già molto aperto, per cui mi sembra eccessivo stabilire che il ministro, con proprio provvedimento, possa autorizzare, in via eccezionale, il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale; prevedere poi che ciò possa essere fatto anche in deroga alle disposizioni vigenti significa negare le disposizioni medesime, perché a questo punto il caso eccezionale può diventare ordinario.

Ecco perché siamo contrari a questa espressione, che purtroppo ci induce a valutare non positivamente il provvedimento nel suo complesso, sul quale poi ci pronunceremo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Pur condividendo le perplessità dell'onorevole Servello sull'espressione di cui si è detto, preannuncio il voto favorevole su tutti gli emendamenti.

GIANCARLA CODRIGNANI. Mi dichiaro contraria all'emendamento 1. 4 e al relativo subemendamento. È stato un errore che la Commissione, respingendo ieri i miei emendamenti, non abbia voluto precisare che venga lasciato alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza il giudizio sullo straniero che chiede asilo politico; non dimentichiamo che la Costituzione impone comunque il diritto soggettivo dello straniero che chiede asilo politico. L'espressione così com'è resta certamente ambigua: è questo il motivo per cui mi riservo di presentare un ordine del giorno che dovrebbe garantire un'interpretazione non controversa. Infatti, è facile prevedere che nascerà un contenzioso anche a livello di TAR nei casi che saranno caratterizzati da momenti di grande dibattito da parte della stampa e dell'opinione pubblica, come è avvenuto a Genova nella vicenda dell'iriano. La Costituzione fornisce al legislatore indicazioni che non possono essere modificate da interventi parziali che ne limitino la validità.

VINCENZO LA RUSSA, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 4.

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

ENRICO GUALANDI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento 1. 4 e sul relativo subemendamento.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 1. 4 e sul subemendamento 0. 1. 4. 2.

GIANCARLA CODRIGNANI. Anche il gruppo della sinistra indipendente voterà contro l'emendamento 1. 4 e il relativo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 4. 2 all'emendamento 1. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Petrocchi ed altri 1. 4, accettato dal relatore e dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

ENRICO GUALANDI. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 1.

FRANCESCO SERVELLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione sull'articolo 1.

GIANCARLA CODRIGNANI. A nome del gruppo della sinistra indipendente, preannuncio l'astensione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di soggiorno, qualora nulla osti alla sua permanenza nello Stato, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

2. Copia del documento viene trasmessa immediatamente al questore, ove l'autorità rilasciante sia diversa dal medesimo.

3. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare alla competente autorità di pubblica sicurezza ogni trasferimento del proprio domicilio o dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità di pubblica sicurezza, qualora nulla osti, annota sul permesso di soggiorno la variazione di domicilio o di dimora, dandone immediata comunicazione al questore.

5. Il permesso di soggiorno può avere la durata di un anno, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti in accordi internazionali o indicati nel visto di ingresso, e può essere prorogato o rinnovato anche per periodi superiori ad un anno. Dopo due proroghe o rinnovi il permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di culto, può essere rilasciato anche a tempo indeterminato. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore nella cui provincia lo straniero ha il domicilio o abitualmente dimora.

6. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

7. Il documento deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di soggiorno salvo che vi ostino esplicite disposizioni di legge e salvo motivate esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, dell'ordine democratico e della salute pubblica.

2. 8.

Gli onorevoli Franco Franchi e Servello hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: dell'ordine democratico e della salute pubblica.

0. 2. 8. 1.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

L'autorità di pubblica sicurezza dispone con provvedimento sia la concessione di permesso che il rifiuto di soggiorno.

0. 2. 8. 2.

L'onorevole Codrignani ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Eventuali omissioni, imperfezioni o errori contenuti nella richiesta di permesso di soggiorno, ad esclusione delle ipotesi previste dall'articolo 9, non costituiscono motivo di allontanamento o di espulsione.

2. 6.

FRANCESCO SERVELLO. Ho presentato un subemendamento all'emendamento 2. 8 del relatore tendente a sopprimere in particolare le parole « dell'ordine democratico », perché nell'originario disegno di legge questa espressione non era contenuta, mentre era riportata nella proposta di legge Labriola. Non comprendo per quale motivo si voglia inserire una espressione, che ha soltanto un valore politico, secondo l'interpretazione poi che ognuno attribuisce all'aggettivo « democratico ».

Ritengo che non si possa legiferare in maniera disinvolta e superficiale, accettando questa dizione soltanto perché il presidente della Commissione affari costituzionali l'ha inserita in una sua proposta di legge.

Poiché l'espressione « ordine democratico » è priva di contenuto ed inapplicabile da parte dei giudici, non può essere sufficiente motivazione al suo inserimento il fatto che la Commissione affari costituzionali ne abbia fatto menzione nel proprio parere, che in questo caso non può essere vincolante per la Commissione di merito.

FRANCO FRANCHI. Io aggiungo che non ha alcun senso neppure il riferimento alla « salute pubblica ».

MICHELE ZOLLA. Non voglio attribuirvi funzioni che appartengono al Governo, che è stato chiamato in causa, tuttavia vorrei cercare di dare una risposta all'onorevole Servello e all'onorevole Franchi, pur convinto che non possa essere esaustiva.

Secondo la Costituzione e le leggi fondamentali della Repubblica, non vi è dubbio che le osservazioni dell'onorevole Servello abbiano fondamento; tuttavia bisogna osservare, dalla evoluzione che si è avuta in questi anni sotto il profilo legislativo, che si può desumere che il concetto di ordine pubblico sia più limitato rispetto a quello di ordine democratico. Secondo la moderna concezione, in sostanza, l'ordine pubblico è quello che attiene alla tutela dei cittadini e dei propri

beni, mentre l'ordine democratico investe il più ampio quadro della convivenza civile e riguarda la tutela dei principi fondamentali che reggono gli organi costituzionali o, più in generale, la rappresentanza politica.

Per questa ragione ed anche per le perplessità — non del tutto convincenti, ma delle quali noi dobbiamo pur tener conto — espresse in sede di Commissione affari costituzionali ed alla luce, infine, di queste considerazioni, non posso che considerare pleonastica l'espressione « ordine democratico ».

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritengo che la tutela dell'ordine pubblico e di quello democratico possano non coincidere, anche perché esistono fattispecie di reati che, come per esempio la partecipazione ad associazioni segrete o ad iniziative di turbative nell'ordine democratico, non si traducono immediatamente in effetti di ordine pubblico.

Credo che la raccomandazione della Commissione affari costituzionali si riferisca esattamente all'interpretazione della norma costituzionale.

Rilevo poi che anche la locuzione « salute pubblica » può apparire pleonastica, ma essa è vincolante sulla base del parere della I Commissione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario al subemendamento Franchi e Servello 0. 2. 8. 1, mentre, per quanto concerne il mio subemendamento 0. 2. 8. 2, intendo precisare che esso recepisce la condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali; quest'ultima infatti ci chiede che anche il diniego del soggiorno sia emanato con apposito decreto, in modo che possa essere facilmente impugnato senza ricorrere allo strumento del silenzio-rifiuto.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La I Commissione ha ritenuto di dover fare alcune precisazioni, che noi abbiamo cercato di accettare sia per quanto riguarda il concetto di ordine democratico sia per quanto riguarda la

salute pubblica; ritengo, pertanto, che questo sia il testo che deve essere approvato e sono quindi contrario al subemendamento Franchi e Servello 0. 2. 8. 1.

FRANCESCO SERVELLO. Concordo con il collega Franchi per quanto concerne l'intero articolo, a prescindere dall'emendamento da noi presentato. Vorrei far notare a quanti sono intervenuti (dal collega Zolla alla collega Codrignani e al rappresentante del Governo) che a mio parere qui non si tratta di una evoluzione giuridico-costituzionale; penso semmai che sia una involuzione del diritto, in quanto la legge deve avere un pregio essenziale, quello della chiarezza, affinché vi sia una certezza nella sua applicazione da parte del magistrato e del cittadino. Uno straniero che si trovi di fronte a questa norma relativa all'ordine democratico e alla sanità francamente non so quale interpretazione possa darle, così come non so quale potrebbe essere domani l'interpretazione dell'autorità di pubblica sicurezza o del tribunale che dovesse intervenire sulla materia.

Pertanto l'emendamento 2. 8 rappresenta un compromesso, a mio avviso penoso, tra la Commissione interni e la Commissione affari costituzionali nella persona del suo presidente, perché non credo che nella coscienza giuridica di ciascuno di voi possa albergare un solo dubbio sull'assoluta inopportunità dell'inserimento di questa norma; dico ciò a prescindere dal fatto che io pongo tutte le riserve sul modo in cui ha proceduto la Commissione affari costituzionali, nella persona del suo presidente, quando addirittura ha espresso parere favorevole a condizione che si riformulassero articoli ed emendamenti secondo un testo espresso in maniera precisa nel parere stesso. Questo fatto non ha precedenti nella storia dei rapporti tra le varie Commissioni: in un parere si possono indicare soluzioni e orientamenti, ma non si possono riformulare, secondo lo spirito e la lettera di una propria autonoma proposta

di legge, articoli ed emendamenti elaborati da una Commissione che ha il compito primario di fare leggi.

In conclusione, a mio avviso ci troviamo — ripeto — in una fase involutiva dal punto di vista giuridico, frutto di un compromesso che squalifica anche i poteri di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, lasciando da parte la sua polemica con il presidente della I Commissione, ammetto che talune osservazioni potrebbero essere prese in considerazione. Del resto, non sono mai stato molto convinto della giustezza di questo provvedimento, ma poiché può darsi che, come ha scritto questa mattina un tale, io sia un « sopravvissuto », mi adeguo al parere della maggioranza.

Pongo in votazione il subemendamento Franchi e Servello 0. 2. 8. 1 all'emendamento 2. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 8. 2 all'emendamento 2. 8.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà voto contrario sull'emendamento 2. 8.

PRESIDENTE. Comunico che, per miglior coordinamento del testo, è stata soppressa al terzo rigo la parola « che ».

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore 2. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 8, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Codrignani 2. 6.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 2. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apporato.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. I minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione nonché gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura ovvero ospitati in comunità civili o religiose, riconosciute dalle legge italiana, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Chi presiede agli istituti, case e comunità di cui al comma 1 deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di otto giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovare delle dispense e deve notificare, entro tre giorni, all'autorità medesima, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la località dove sono diretti.

(È approvato).

ART. 4.

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1, su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli, Conti e Torelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'autorità di pubblica sicurezza con provvedimento motivato può vietare l'uscita dello straniero dal territorio nazionale qualora questi:

a) intenda sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti penali o di misure di sicurezza;

b) abbia violato norme valutarie o tributarie dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni doganali, sempre che non sia intervenuta la riparazione e si possa ragionevolmente presumere che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato la renda più probabile;

c) intenda sottrarsi all'esecuzione di obblighi alimentari.

2. Il divieto di uscita dello straniero dal territorio nazionale deve essere revocato quando vengano meno i motivi per cui fu disposto.

4. 0. 1.

GUALANDI, PETROCELLI, CONTI,
TORELLI.

Gli onorevoli Servello e Franco Franchi hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 4. 0. 1:

Sopprimere al comma 1, lettera b), le parole da: e si possa fino a: più probabile.

0. 4. 0. 1. 1.

SERVELLO, FRANCHI FRANCO.

FRANCESCO SERVELLO. Non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto sono certamente passibile di censura, ma mi rivolgo ugualmente alla sensibilità giuridica del presidente, del relatore e degli altri colleghi, per chiedere come sia possibile inserire in una legge dello Stato espressioni del tipo « sempre che non sia intervenuta la riparazione e si possa ragionevolmente presumere ... ». Desidererei sapere, ad esempio, se tale presunzione sia ragionevole parzialmente o si debba invece ritenere il contrario.

È inaudito che si sia potuto far passare una espressione di questo tipo. Non siamo più nella discrezionalità, ma nella confusione di carattere giuridico. Mi rifiuto di pensare che ciò sia derivato da una imposizione della Commissione affari costituzionali e certamente il collega Labriola non può avere ritenuto che questa sia una norma giuridica o comunque applicabile, a meno che non si voglia qui scrivere un articolo di giornale o predisporre un comunicato di carattere politico.

Ribadisco che siamo al di fuori della concezione giuridica indispensabile nel momento in cui si procede ad una legislazione innovativa, che deve avere il pregio della linearità, della certezza e della chiarezza.

Per queste ragioni abbiamo presentato l'emendamento soppressivo, di cui è già stata data lettura.

NELLO BALESTRACCI. Comprendo la logica del ragionamento dell'onorevole Servello, però tengo a far notare che il subemendamento rende più severa la normativa.

PRESIDENTE. Mi dichiaro favorevole al subemendamento.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole.

GIANCARLA CODRIGNANI. Preannuncio la mia astensione sul subemendamento in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Servello 0. 4. 0. 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti gli stranieri legalmente residenti sul proprio territorio parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l'uso dei servizi sociali e sanitari, la scuola, nonché l'accesso alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

2. In particolare, allo straniero compete l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dallo Stato alla generalità dei cittadini, secondo le norme dell'articolo 5

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Qualora lo straniero versi in condizioni di indigenza, è concessa l'assistenza economica e sanitaria in conformità alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica, ratificata con legge 7 febbraio 1958, n. 385, ed alla Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929.

L'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: a tutti gli stranieri legalmente residenti sul proprio territorio, aggiungere le altre: e ai familiari aventi diritto.

5. 1.

CODRIGNANI.

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

4. Allo straniero non può essere interdetto l'esercizio di alcuno dei diritti civili di libera manifestazione del pensiero, ivi compresa l'appartenenza a partiti e sindacati.

5. 2.

CODRIGNANI.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5. 1 e 5. 2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 5. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri che siano stati espulsi e non siano in possesso della speciale autorizzazione di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché gli stranieri che risultino segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato. Non devono, inoltre, consentire l'ingresso a coloro che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia e non siano in possesso di documentazione attestante l'impegno di un ente ad assumersi l'onere di tale sostentamento.

3. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 1 è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. Chiunque si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle prescrizioni sul permesso di soggiorno è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

5. Gli agenti marittimi raccomandatari che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi, di stranieri in posizione irregolare, secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si

applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli, Torelli e Conti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

6. Espiata la pena, lo straniero è allontanato o espulso.

6. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gualandi ed altri 6. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita per oltre sette giorni uno straniero è tenuto a comunicarne le generalità complete all'autorità locale di pubblica sicurezza entro otto giorni. L'obbligo compete anche a chi, a qualunque titolo, dà alloggio ovvero ospita stranieri su imbarcazioni.

2. Parimenti deve procedere alla comunicazione, nel termine di otto giorni,

chi comunque assume o ingaggia alle proprie dipendenze uno straniero, anche in esperimento o in prova.

3. Il datore di lavoro deve sempre specificare, nella comunicazione, l'attività cui lo straniero è adibito. Con le stesse modalità, entro il termine suddetto, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve contenere l'esatta indicazione dell'immobile in cui lo straniero è alloggiato o lavora o i dati identificativi dell'imbarcazione, le generalità complete dello straniero e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente nonché del permesso di soggiorno, quando prescritto, che devono essere richiesti all'interessato.

5. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data della ricevuta postale.

6. Le autorità di pubblica sicurezza che hanno sede fuori del capoluogo di provincia devono trasmettere alla questura competente per territorio le comunicazioni di cui ai commi precedenti entro quarantotto ore dalla ricezione.

7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria nonché dai vigili urbani dei comuni in cui si trova l'alloggio.

8. Il trasgressore dell'obbligo di cui ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire cinque milioni per ciascun dipendente abusivo. Detta sanzione è raddoppiata quando il fatto si riferisce ad attività lavorativa, anche se in prova o in esperimento, esercitata in violazione della vigente normativa in materia di lavoro. Il datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di viaggio per il rientro dello straniero nello

Stato di appartenenza o provenienza o a rimborsarle all'erario in caso di anticipazione.

9. Se lo straniero è parente o affine della persona tenuta alla comunicazione di cui al comma 1, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto a lire 100.000.

10. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Ferme restando le disposizioni in vigore, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato.

2. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

3. Gli stranieri che trasgrediscono al divieto possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Torelli hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali nonché dalle norme emanate, in materia, dalle Comunità europee, l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato si consegue con il rilascio, da parte delle autorità diplomatiche o consolari, di un visto d'ingresso.

2. Nel visto è specificata la durata e, ove del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determi-

nati valichi di frontiera. Può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Il Prefetto può comunque vietare agli stranieri, anche a mezzo di pubblici avvisi, il soggiorno in comuni o in località che interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, gli stranieri, che si trovano in zone determinate del territorio nazionale il cui accesso è loro interdetto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo della competente autorità di Pubblica sicurezza.

8. 1.

Gli onorevoli Franco Franchi e Servello hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole « possono esserne » con le altre « ne sono ».

0. 8. 1. 1.

Al comma 1, dopo la parola « europeo » aggiungere « e della legge 27 dicembre 1986, n. 943 ».

0. 8. 1. 2.

FRANCESCO SERVELLO. A mio avviso con l'articolo interamente sostitutivo presentato dall'onorevole Gualandi non dovrebbe trovare adeguata applicazione la legge 27 dicembre 1986, n. 943, contenente norme e procedure relative all'ingresso degli stranieri lavoratori nel nostro paese. Ho pertanto presentato il subemendamento 0. 8. 1. 2, volto ad indicare, oltre all'applicazione delle norme comunitarie, anche quella della legge n. 943. Prego il rappresentante del Governo di riflettere attentamente sulla questione da me sollevata; se essa non verrà considerata in questa sede, sarà preoccupazione mia e del collega Franchi sollevarla davanti al Senato. Vi sono diverse categorie che attendono questa legge così onnicomprensiva, che vanificherà tutte quelle disposizioni vigenti in materia di ingresso nel nostro paese di lavoratori stranieri, che

comprometterebbero talune situazioni determinatesi nel corso del tempo per alcune categorie di lavoratori.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Su tale questione mi rimetto al rappresentante del Governo.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro all'onorevole Servello che vi è stato un coordinamento tra il disegno di legge in esame e la legge n. 943, relativa al soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia. Vorrei far notare che l'ottavo comma dell'articolo 15 del testo al nostro esame così recita: « Sono fatte salve le disposizioni particolari per i lavoratori subordinati extracomunitari »; eventualmente, per maggiore chiarezza, il subemendamento Franchi e Servello 0. 8. 1. 2, potrebbe essere riferito all'articolo 15 anziché all'articolo 8.

FRANCESCO SERVELLO. Sta bene. Dichiaro di ritirare l'emendamento 0. 8. 1. 2 che ripresenterò in sede di discussione dell'articolo 15.

FRANCO FRANCHI. Se l'accesso è interdetto, l'allontanamento dello straniero non può essere lasciato alla facoltà del prefetto.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ritengo che il testo debba essere lasciato nella originaria stesura per ragioni di opportunità. È chiaro, infatti, che l'autorità di pubblica sicurezza emana una disposizione motivata perché nei casi previsti, si proceda all'allontanamento dello straniero — ove l'accesso sia interdetto — con la forza pubblica.

Poiché l'emendamento di cui stiamo discutendo rappresenta una forzatura lesicale ed è considerato in contrasto con lo spirito della legge, esprimo parere contrario.

FRANCESCO SERVELLO. La preoccupazione di qualche collega trova sufficiente tranquillità con l'aggiunta della dizione

« con provvedimento motivato ». Non vogliamo certo prevedere interventi irrazionali, a seguito di incidenti che riguardano solo l'ordine pubblico, ma atti a difesa della sicurezza dello Stato.

NELLO BALESTRACCI. Mi rammarico per il fatto che, innanzitutto, si partecipi saltuariamente ai lavori del Comitato ristretto e della Commissione, anche se per ragioni obiettive. I gruppi minori, infatti, assicurano con notevole difficoltà la loro presenza, proprio per ragioni numeriche ed oggettive. Dico questo perché una più assidua partecipazione ai lavori del Comitato ristretto potrebbe certamente far comprendere lo spirito e le motivazioni che ci hanno indotto alla stesura del nuovo articolo 8.

I commi primo, secondo e terzo sono interconnessi ed anche il quarto procede in questa logica. In sostanza, solo se non si ottempera ad una norma interviene la forza pubblica. Ritengo, comunque, che il problema possa essere superato aggiungendo un « anche ».

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con l'osservazione del collega Balestracci.

FRANCESCO SERVELLO. Ribadisco che l'espressione inserita al quarto comma indubbiamente poteva determinare qualche dubbio. L'aggiunta dell'espressione « anche » la rende più chiara e netta.

Poiché l'intervento del MSI-destra nazionale vuole essere costruttivo e non estemporaneo, dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 8. 1. 1.

EDILIO PETROCELLI. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Balestracci, in quanto la parola « anche » mi sembra perfettamente inutile.

ENRICO GUALANDI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla proposta dell'onorevole Balestracci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Balestracci di aggiungere al quarto comma dell'emendamento 8. 1, dopo la parola « allontanati », la parola « anche ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina sugli stupefacenti, e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto possono essere espulsi dallo Stato.

2. Possono essere altresì espulsi gli stranieri denunciati all'autorità giudiziaria per i reati relativi all'ingresso e al soggiorno.

3. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Lo straniero espulso è accompagnato alla frontiera. Del decreto viene, contestualmente all'emanazione, informato il Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

5. L'espulsione prevista al comma 4 è disposta dal Ministro dell'interno con decreto motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Le precedenti disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

7. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza non ritenga di accordargli una diversa destinazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto non colposo possono essere espulsi dallo Stato.

9. 1.

Gli onorevoli Franco Franchi e Servello hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 9. 1 del relatore:

Sostituire le parole: possono essere con la parola: sono.

0. 9. 1. 1.

Gli onorevoli Petrocelli, Gualandi e Conti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali, o, in genere, di disposizioni fiscali italiane.

9. 2.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora possano essere in pericolo la vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

9. 11.

All'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei rifugiati, l'espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità.

9. 12.

All'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-ter. La documentazione relativa ai procedimenti che riguardano gli stranieri che non conoscono la lingua italiana a richiesta degli interessati può essere redatta nelle lingue da loro conosciute e, ove non sia possibile, dovrà essere redatta in lingua francese o inglese o spagnola. Le notifiche di norma sono scritte in più lingue.

9. 13.

Gli onorevoli Franco Franchi e Servello hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 9. 12 del relatore:

Sopprimere l'emendamento 9. 12.

0. 9. 12. 1.

FRANCO FRANCHI. Vorrei illustrare il subemendamento 0. 9. 1. 1. Non possiamo permetterci il lusso di ospitare in Italia pregiudicati stranieri, in quanto il

nostro paese è già pieno di pregiudicati « nostrani ». È questo il senso del nostro subemendamento.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Lo spirito del provvedimento è quello di concedere all'autorità di pubblica sicurezza alcune facoltà discrezionali — sia pure limitate — per l'espulsione. Sono pertanto contrario al subemendamento Franchi e Servello 0. 9. 1. 1, perché ritengo che il mio emendamento 9. 1 debba essere lasciato nell'attuale formulazione; l'espulsione non deve essere automatica, anche se è possibile prevedere che nella maggior parte dei casi l'autorità di pubblica sicurezza dovrà adottare il provvedimento di espulsione.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, mi dichiaro anch'io contrario.

FRANCESCO SERVELLO. Sono meravigliato per la risposta del relatore, perché non passa settimana in cui non si affermi da parte del gruppo della democrazia cristiana che occorre dare un « giro di vite » in materia di ordine pubblico e perseguire i reati commessi da cittadini italiani. Non ignorerà l'onorevole La Russa che in alcune città — grandi e meno grandi — rapine, scippi e violenze sono opera non solo di cittadini italiani, ma molto spesso anche di persone di altra nazionalità.

Non ho alcuna difficoltà ad agevolare l'ingresso degli stranieri che abbiano le carte in regola; ma che ci debbano essere da parte del legislatore dubbi sull'espulsione dal nostro paese di coloro i quali commettono reati non colposi, che vi siano dubbi sull'applicazione di una norma che è stata introdotta in tutti i paesi del mondo mi sembra sintomatico di un lassismo che sconfinava poi nell'agevolazione, con conseguenti moltiplicazione e proliferazione dei reati.

Aggiungo che, poiché il testo al nostro esame prevede che gli stranieri possano iscriversi ai sindacati e ai partiti, questa norma possibilista e discrezionale non

sarà mai applicata dietro il « padrinato » di questo o di quel partito politico, di questo o di quel sindacato.

ALESSANDRO SCAIOLA. Le fattispecie più gravi che prevedono l'automatismo nell'espulsione dello straniero sono quelle previste nella prima parte dell'articolo 9. Vi è poi una massa enorme di reati non colposi, che possono essere anche di lieve entità.

Per queste ragioni penso che un minimo di elasticità debba rimanere, considerato anche lo spirito della legge.

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritengo che la legge che stiamo qui discutendo, che deve dettare norme sulla condizione dello straniero, non debba assumere carattere persecutorio. Esprimo l'avviso inoltre che non si possano configurare differenze drastiche tra lo straniero e il cittadino italiano. Ciò per evitare evidenti discriminazioni. Le vicende giuridiche che possono riguardare gli stranieri abbisognano di quella flessibilità, che è prevista nella legge e che in tal modo verrebbe ad essere fortemente lesa.

Dobbiamo evitare di produrre ingiustizie, poiché i problemi dei diritti umani sono sentiti in tutti i paesi civili, che li affrontano nonostante le difficoltà. Non è facile — a mio avviso — mantenere la democrazia a livello di garantismo e non penso inoltre che si possano modificare le leggi in senso repressivo, perché altrimenti perderemmo la democrazia.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario ai subemendamenti testé presentati, precisando che nel corso del dibattito parlamentare erano emerse proposte tendenti a fissare un minimo di pena detentiva, superata la quale, il provvedimento diveniva obbligatorio. La proposta poteva anche essere ritenuta ragionevole.

Tengo ancora a precisare che nel caso di delitti lievi l'autorità di pubblica sicurezza non detta il provvedimento dell'espulsione.

Esprimo apprezzamento per il fatto che la legge al nostro esame sia stata definita garantista, perché molti hanno, con estrema faziosità, detto che stiamo discutendo di una vera e propria legge di polizia.

È necessario, infine, che l'articolo venga approvato senza le modifiche proposte dai colleghi del MSI-destra nazionale.

ENRICO GUALANDI. Desidero aggiungere una nota a quanto già detto dal relatore e dall'onorevole Codrignani, anche perché sentiamo il bisogno di salvaguardare gli interessi italiani all'estero. Francamente non so come riusciremmo a fare ciò se approvassimo norme repressive nei confronti dei cittadini stranieri che entrano e soggiornano nel territorio italiano.

La ragione vera, comunque, resta quella che vogliamo affermare il principio che, sulla base delle convenzioni internazionali, e del concetto di libertà, devono essere concesse garanzie a tutti, anche a quel cittadino italiano che, trovandosi coinvolto all'estero in un reato non colposo, quale ad esempio un incidente stradale, si veda cacciato dal paese che lo ospita. Non vogliamo questo né per gli stranieri in Italia, né per gli italiani che si trovano in altri paesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Franchi 0. 9. 1. 1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 9. 1 del relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'emendamento del relatore 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Petrocelli 9. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Petrocelli 9. 2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Petrocelli 9. 2 ed al successivo emendamento del relatore 9. 11.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio l'astensione sugli emendamenti 9. 2 e 9. 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli ed altri 9. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCO FRANCHI. Vorrei illustrare il nostro subemendamento 0. 9. 12. 1, con il quale chiediamo di sopprimere l'emendamento 9. 12. Innanzitutto nei precedenti articoli si è sempre parlato di profughi, mentre nell'emendamento 9. 12 essi diventano rifugiati. Inoltre, non concordo sul fatto che l'espulsione possa essere disposta solo se i fatti rivestano carattere di particolare gravità. Ci vuole una strage? Se una persona compie un attentato senza causare vittime la si lascia stare? Il garantismo va bene, ma quando diventa una posa è pericoloso.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ho compreso perfettamente la linea seguita dal gruppo del MSI-destra nazionale, ma anche noi abbiamo una linea che è stata già abbondantemente espressa. Mi dichiaro pertanto contrario al subemendamento Franchi e Servello 0. 9. 12. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Capisco che si tratta di linee diverse che rientrano in logiche altrettanto diverse; questo mi consente di dire al collega Scaiola che si tratta però di linee divergenti nei contenuti e nei comportamenti. Mi meraviglia molto che una formulazione del genere trovi accoglimento da parte di altre opposizioni, perché chi può definire la particolare gravità di certi comportamenti è sempre l'autorità amministrativa; quindi noi attribuiamo il potere discrezionale di decidere al Ministero dell'interno, alla questura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Franchi e Servello 0. 9. 12. 1 all'emendamento 9. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. Lo straniero espulso a norma dell'articolo 9 non può rientrare nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. Nel caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione fino ad

un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. L'autorizzazione può essere sottoposta a termine. Lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito è nuovamente espulso.

(È approvato).

ART. 11.

1. I prefetti hanno facoltà di allontanare dal territorio dello Stato, con decreto motivato, gli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, e successive modificazioni e integrazioni, e siano pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Possono essere altresì allontanati gli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Nei confronti degli stranieri allontanati ai sensi del comma 1, il questore emette foglio di via obbligatorio. Gli stranieri non possono allontanarsi dall'itinerario ivi indicato, né presentarsi all'ufficio di polizia di frontiera loro prescritto oltre il termine fissato.

3. In caso di inosservanza, lo straniero è punito con l'arresto da uno a sei mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con il giudizio direttissimo.

4. Lo straniero, condannato per il reato di cui ai commi precedenti, è espulso secondo le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Quando, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allonta-

namento, sia necessario procedere ad accertamenti supplementari ovvero all'acquisizione di documenti o visti, su richiesta del questore, il presidente del tribunale del luogo ove si trova lo straniero ordina a quest'ultimo di permanere temporaneamente in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato.

2. La misura può essere decisa, in casi di urgenza, anche dal questore, il quale ne informa, ai fini della convalida, il presidente del tribunale competente entro le quarantotto ore.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, allo straniero si applica la pena dell'arresto fino a due anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, aggiungere il seguente comma:

4. La sospensione o l'annullamento dei provvedimenti di espulsione pronunciati dal giudice amministrativo costituisce eventuale titolo abilitativo al rientro in Italia, a carico dello Stato.

12. 5.

FRANCESCO SERVELLO. Mi appello alla sensibilità del relatore e dei colleghi nel proporre la soppressione della parola « eventuale » nell'emendamento 12. 5, in quanto l'aggettivo è riferito alla volontà del singolo di avvalersi o meno del titolo abilitativo.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione della parola « eventuale ».

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Servello di sopprimere, nell'emendamento 12. 5, la parola « eventuale ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Le spese relative alla permanenza temporanea dello straniero di cui all'articolo 12 sono a carico del Ministero dell'interno.

2. Sono parimenti a carico del Ministero dell'interno le spese relative all'espulsione e all'allontanamento degli stranieri, allorché questi ultimi siano indigenti o comunque sprovvisti di adeguati mezzi in Italia, salvo eventuale rimborso da parte delle competenti autorità consolari. Resta fermo l'onere pecuniario previsto a carico del datore di lavoro dal comma 8 dell'articolo 7.

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. L'espulsione è sospesa quando lo straniero sia in condizioni sanitarie o psichiche tali da costituire pericolo per l'incolumità sua o di altri e ne sia necessario il ricovero presso la più vicina struttura sanitaria attrezzata.

13. 0. 2.

Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

1. In tutti i casi in cui può essere disposta l'espulsione, detta misura può essere sostituita dall'intimazione rivolta allo straniero dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo in cui egli si trova, ad abbandonare volontariamente il territorio dello Stato.

2. In caso di inosservanza all'intimazione, lo straniero è punito con l'arresto da tre a nove mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con giudizio direttissimo.

3. Lo straniero condannato per il reato di cui al comma precedente, espulso la pena è espulso con le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 9.

13. 0. 5.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 13-bis, vorrei far presente che al posto della formulazione « la più vicina struttura sanitaria attrezzata » si dovrebbe dire « la struttura sanitaria attrezzata ».

GIANCARLA CODRIGNANI. Forse sarebbe meglio parlare di « immediato ricovero presso le strutture sanitarie attrezzate ».

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 13-bis e contrario alle modifiche testé proposte.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio il voto contrario del MSI-destra nazionale all'articolo aggiuntivo 13-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-bis, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 13-ter.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 13-ter.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-ter, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

1. L'introduzione o il ripristino, anche a carattere temporaneo, del regime del visto d'ingresso può essere disposto, nei confronti dei cittadini di taluni Paesi, ove lo impongano esigenze relative all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato.

2. Sono sempre fatte salve le norme riguardanti i cittadini degli Stati membri delle comunità europee, nonché tutte le norme e le convenzioni internazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e il lavoro di stranieri in Italia e quelle relative all'esecuzione delle sentenze penali nel Paese di cui lo straniero è cittadino.

3. È altresì fatta salva la vigente normativa sui rifugiati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Non sono punibili gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, hanno contravvenuto alle norme sull'ingresso e il soggiorno in Italia, qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per chiedere il permesso di soggiorno, ovvero si allontanino spontaneamente dal territorio dello Stato.

2. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza, qualora per lo svolgimento di determinate attività siano necessarie apposite autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni, rilascia un permesso di soggiorno provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi, al fine di consentire il conseguimento delle autorizzazioni occorrenti.

3. Gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti dell'autorizzazione al soggiorno già prevista dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 653, devono, entro trenta giorni dalla scadenza, chiedere il permesso di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Qualora l'autorizzazione sia scaduta, il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli effetti degli adempimenti di cui ai precedenti commi, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può rilasciare il permesso di soggiorno anche in assenza dei prescritti visti di ingresso. Nel caso di studenti stranieri il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'iscrizione all'università o ad altro istituto di istruzione è stata effettuata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non sono assoggettabili a sanzioni penali o amministrative coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ospitalità, occupazione e lavoro relativo agli stranieri, qualora, entro tre mesi dalla stessa data, adempiano agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

6. Lo straniero che ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo ha diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento, in conformità delle norme in vigore. Si prescinde dal prescritto, specifico visto.

7. Il permesso provvisorio di soggiorno di cui al comma 2 è prorogabile per un triennio e ulteriormente rinnovabile a favore dei cittadini extracomunitari che, avendo comunque esercitato, nel corso del quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di lavoro autonomo sul territorio nazionale per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi, con esclusione delle libere professioni, adempiano, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'obbligo di iscriversi in un apposito registro da istituirsi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data medesima. Ai fini di tale iscrizione, l'accertamento del requisito dell'attività svolta viene effettuato da una commissione istituita presso le prefetture, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da un rappresentante del comune capoluogo di provincia.

8. Sono fatte salve le disposizioni particolari per i lavoratori subordinati extracomunitari.

Gli onorevoli Petrocelli, Conti e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, premettere all'inizio del primo comma la seguente frase: In deroga ad altre disposizioni vigenti in materia.
15. 1.

Ricordo che a questo articolo deve essere altresì riferito il subemendamento 0. 8. 1. 2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che è necessario distinguere il problema della sanatoria rispetto a quello del soggiorno degli

stranieri. Inoltre la legge n. 943 si occupa delle posizioni lavorative di coloro che sono in possesso di autorizzazione di soggiorno.

L'articolo 15, che qui stiamo discutendo, è quasi parallelo all'articolo 16 della legge n. 943, che si occupa di sanatoria in generale, mentre la parte della stessa legge numero 943 regola il rapporto di lavoro.

FRANCESCO SERVELLO. Sarebbe opportuno sostituire la parola « particolari » che si legge al comma ottavo.

MICHELE ZOLLA. Qui stiamo facendo una vera e propria contrattazione lessicale, che nulla ha a che fare con l'esame del provvedimento in sede legislativa.

NELLO BALESTRACCI. Propongo di sostituire al comma ottavo la parola « particolari » con la parola « vigenti », invitando però i presentatori del subemendamento sopra citato a ritirarlo.

FRANCO FRANCHI. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 8. 1. 2.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Petrocelli 15. 1, nonché alla proposta dell'onorevole Balestracci.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo alla dichiarazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrocelli 15. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di modifica dell'onorevole Balestracci, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 16 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. Avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 15 è ammesso, nel termine di giorni tre dalla relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

2. Il ricorso ne sospende l'esecutività salvi i motivi di sicurezza dello Stato.

3. Il prefetto decide improrogabilmente entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentito il parere di apposita commissione composta dal provveditore agli studi, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da un membro designato dalla giunta municipale del comune capoluogo di provincia.

4. La commissione è presieduta dal prefetto, o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. L'intitolazione del Capo I del Titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente: « Dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato ».

2. L'intitolazione del Capo II del Titolo V del citato testo unico è sostituita dalla seguente: « Degli stranieri da espellere o da allontanare dal territorio dello Stato ».

3. Gli articoli 142, 143, 145, 148, 150, 151 e 152 del predetto testo unico sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

4. Gli articoli 2, 4, 6, 12 e 13 della presente legge vengono inseriti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed assumono, rispettivamente, la numerazione di 142-bis, 144-bis, 142-ter, 152-bis e 152-ter.

5. Sono abrogati la lettera i) del secondo comma dell'articolo 261, nonché gli articoli 262, 263, 264, 265, 267 e 271 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

7. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo aggiornato nel quale devono essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni dei Capi I e II del Titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in atto rispettivamente intitolati « Del soggiorno degli stranieri nello Stato » e « Degli stranieri da espellere e da respingere dallo Stato », nonché il Titolo V del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, intitolato « Degli stranieri ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 7, sopprimere le parole: e coordinate.

17. 1.

ANGELO PAVAN *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento 17. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

1. Le disposizioni normative da affiggere in trascrizione plurilingue negli alberghi e negli altri luoghi ove si dà alloggio dietro compenso sono rispettivamente gli articoli 142, 142-bis, 143, 144-bis, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'articolo 261 del relativo regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18. 0. 2.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Codrignani, Rodotà, Breda e Gualandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione interni,

impegna il Governo

a chiarire agli uffici competenti al di là di ogni dubbio e per prevenire ogni even-

tuale falsa e distorta applicazione delle norme contenute nell'articolo 1, comma 5, che le due ipotesi dell'autorizzazione in deroga e dell'autorizzazione per l'asilo sono nettamente e radicalmente diverse e che la seconda dà piena e totale esecuzione alla norma costituzionale di cui all'articolo 10 della Costituzione ».

0/3641/1/II.

GIANCARLA CODRIGNANI. Mi rivolgo al rappresentante del Governo e, soprattutto, al relatore per illustrare un ordine del giorno che ritengo molto motivato e che, a mio giudizio, anche i colleghi non firmatari potrebbero fare proprio.

Sono molto lieta di aver ascoltato da parte dei rappresentanti dei vari gruppi il discorso relativo all'accoglimento, anzi alla valorizzazione del garantismo del provvedimento al nostro esame. La discussione di ieri ha messo in luce divergenze circa l'interpretazione della Costituzione. Mi è stato detto che la Commissione affari costituzionali non è venuta a conoscenza dell'andamento della nostra discussione, ma ha ricevuto solo il testo del provvedimento e dei relativi emendamenti. Tale Commissione ha ritenuto di interpretare l'autorizzazione come autorizzazione all'ingresso, che vede privilegiati coloro che vengono a chiedere asilo politico. Ecco perché — senza andare contro il volere della Commissione affari costituzionali — abbiamo presentato un ordine del giorno contenente un'interpretazione che riteniamo necessaria, proprio per non arrivare a considerare l'autorizzazione come limitata a momenti eccezionali, accompagnata con motivata deliberazione del ministro.

Questi sono i motivi per i quali sottopongo l'ordine del giorno all'attenzione del Governo; sarebbe infatti molto grave che si desse pubblica interpretazione della legge in maniera così restrittiva.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Anche se l'interpretazione dell'onorevole Codrignani mi sembra corretta, mi rimetto alle

valutazioni del rappresentante del Governo, essendo il problema di sua competenza.

ANGELO PAVAN *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'argomento è già stato discusso in occasione dell'esame del quinto comma dell'articolo 1, alla cui modifica il Governo si era dichiarato favorevole. Il problema è stato quindi già risolto dalle precedenti votazioni; inoltre, l'ordine del giorno, a parere del Governo, stravolgerebbe il significato del quinto comma dell'articolo 1.

Dichiaro, pertanto, di non accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Codrignani insiste per la votazione?

GIANCARLA CODRIGNANI. Sì, signor presidente, insisto per la votazione e chiedo una particolare attenzione da parte dei colleghi; tra l'altro, mi sembra che anche il relatore abbia ritenuto corretta questa interpretazione. Si configura — a mio avviso — l'ipotesi che sull'ordine del giorno al nostro esame vi sia il consenso del relatore, con una evidente divaricazione tra la Commissione e la posizione espressa dal Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Non sono contrario alla sostanza dell'ordine del giorno, ma nutro timore che esso presuma false attuazioni della nuova legge. Per questo motivo non lo ritengo accettabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Codrignani ed altri 0/3641/1/II.

(È respinto).

GIANCARLA CODRIGNANI. Intervengo sull'ordine dei lavori affermando che l'iter del provvedimento deve interrompersi in quanto l'esito di questa votazione e le dichiarazioni precedenti indicano chiaramente che si è in presenza di una lesione di principi costituzionali e che quindi si deve richiedere alla Commissione affari costituzionali l'espressione di un nuovo

parere. L'argomento — come si può rilevare — è particolarmente grave e mi sembra che meriti una più puntuale attenzione, soprattutto alla luce del fatto che il relatore — non so se oggettivamente o soggettivamente — si è espresso favorevolmente.

Il contenuto dell'ordine del giorno acquista valore fondamentale per quel che riguarda l'interpretazione della Costituzione. Se, infatti, un cittadino straniero si presenta alla frontiera con una richiesta di asilo, ha un diritto soggettivo, previsto dalla Costituzione, e la legge dovrà predisporre norme atte a garantirlo e non a limitarlo o distruggerlo.

Ribadisco che il fatto di aver rifiutato ieri alcuni emendamenti e di avere oggi respinto l'ordine del giorno, significa dare ad una legge, che per prima, insieme al relatore, riconosco « garantista », una limitazione che la rende particolarmente lesiva di un diritto riconosciuto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Rilevo che il testo del subemendamento e dell'emendamento al quinto comma dell'articolo 1, approvato oggi dalla Commissione, è identico al testo sul quale la Commissione affari costituzionali si è già espressa favorevolmente.

ALESSANDRO SCAIOLA. Rilevo che la questione non ha sostanza perché la Commissione si è attenuta alle indicazioni poste dalla Commissione affari costituzionali. Il fatto che un ordine del giorno sia stato respinto non può assolutamente inficiare o mettere in discussione la costituzionalità di un provvedimento legislativo. Per queste ragioni l'argomento sollevato dalla collega Codrignani è irrilevante.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FRANCHI. Desidero ricordare come il gruppo del MSI-destra nazionale abbia favorito l'iter di questo provvedimento, evitando di frapporre ostacoli. Il « complesso del garantismo », che ha preso la mano alla maggioranza, facendo

dimenticare lo spirito con cui questo provvedimento era nato, va posto in risalto, insieme al fatto che l'opinione pubblica ha scoperto che in Italia vivevano e vivono decine e decine di migliaia di stranieri abusivi, incontrollati, che soggiornano senza permesso, dedicandosi al terrorismo, al traffico della droga e delle armi e alla tratta dei bambini.

Questo era lo spirito con cui il presente disegno di legge era stato presentato e per tale motivo ci siamo trovati divisi. Il garantismo ci può anche star bene, ma non il « complesso » del garantismo stesso.

Bisogna pensare — e non lo si è fatto — in primo luogo alla sicurezza pubblica. Nonostante ciò, abbiamo ugualmente apprezzato quel che di buono la legge contiene e, soprattutto, il fatto che essa ci consente di compiere un passo avanti.

Per queste ragioni il gruppo del MSI-destra nazionale non esprimerà voto contrario, ma si asterrà.

ENRICO GUALANDI. Esprimo, a nome del gruppo comunista, un giudizio parzialmente favorevole sul provvedimento in esame, pur avanzando perplessità su alcune norme. Ed è questo il motivo per il cui il gruppo comunista non voterà a favore del provvedimento.

Ciò detto desidero motivare, anche se sommariamente, la posizione del gruppo comunista.

Indubbiamente, la normativa che la Commissione sta per approvare compie passi in avanti rispetto al passato in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio del nostro paese. I passi in avanti sono stati compiuti anche grazie al nostro contributo e all'accettazione di alcuni emendamenti comunisti. Sono state approvate alcune disposizioni normative che in effetti riconoscono e recepiscono principi internazionali sulla libertà di ingresso e di soggiorno degli stranieri presso altri Stati, pur tutelando il nostro paese di fronte ai pericoli del terrorismo, che la situazione complessiva nel mondo pre-

senta, a seguito di una grande mobilità delle persone, tipica di una società moderna.

Una parte importante, dunque, del provvedimento attiene ai principi di salvaguardia dell'ordine democratico e di garanzia del pieno esercizio dei diritti civili e di libera manifestazione del pensiero da parte degli stranieri che vengono nel nostro paese. Oltre alle norme di garanzia personale, ve ne sono altre sul riconoscimento della parità di trattamento anche rispetto agli stessi cittadini italiani (mi riferisco, in particolare, all'assistenza sanitaria e a quella economica).

La legge che stiamo per votare deve essere considerata, a mio avviso, in sintonia con quella che abbiamo approvato l'anno scorso in materia di regolamentazione dell'ingresso nel nostro paese dei lavoratori stranieri, una legge che è oggi molto apprezzata perché ha introdotto una sanatoria complessiva di cui beneficiano moltissimi stranieri che si trovano nel nostro territorio per ragioni di lavoro.

Le perplessità cui prima ho fatto riferimento riguardano soprattutto il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge. Pur riconoscendo che debbono essere rispettati i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali, a mio avviso, non si è proceduto ad una precisa regolamentazione in sintonia con quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione. Il gruppo comunista avrebbe preferito una diversa dizione del quinto comma dell'articolo 1. Anzi, a tale proposito, avevamo proposto di considerare separatamente ed autonomamente il comma suddetto onde esplicitare meglio la normativa sugli stranieri che desiderano entrare nel nostro territorio per asilo politico o perché profughi o apolidi. La proposta comunista non è stata però accettata dal Governo, come non è stato neppure accettato un nostro emendamento che intendeva sopprimere, per motivi di chiarezza, la parola « anche » nel comma considerato.

Il gruppo comunista aveva infine suggerito una modifica alla normativa tesa ad escludere da qualsiasi regolamentazione chi avesse chiesto l'asilo politico

oppure perché profugo o apolide. Ciò sempre al fine di non pregiudicare una corretta interpretazione di quanto contenuto nell'articolo 10 della Costituzione. Tutte queste nostre proposte non sono state accolte. Siamo sempre più convinti che quanto prima occorrerà discutere ed approvare una normativa precisa e dettagliata in tema di applicazione legislativa dei principi stabiliti dall'articolo 10 della Costituzione. Insisto su questo aspetto della questione nell'auspicio che il Governo voglia quanto prima farsi carico del problema, ancora più evindenziatosi a seguito della reiezione dell'ordine del giorno presentato al disegno di legge n. 3641. In conclusione, mi auguro che tale reiezione non pregiudichi una ulteriore riflessione su quella che dovrà essere la corretta interpretazione dell'articolo 10 della Costituzione. Anzi, mi auguro che l'altro ramo del Parlamento tenga in debito conto le osservazioni e le perplessità emerse in questa Commissione.

NELLO BALESTRACCI. Intendo rassicurare l'onorevole Franchi ribadendo che la democrazia cristiana non viene e non verrà meno alla sua tradizionale posizione di fermezza nei confronti del terrorismo.

Per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, si è tentato di coniugare — a mio avviso, con risultati positivi — due esigenze fondamentali: la prima, il rispetto e la difesa della sicurezza dell'ordine pubblico e democratico in Italia; la seconda, il rispetto della nostra civiltà giuridica di grande tradizione.

Credo che compito di un grande Stato democratico sia quello di occuparsi, con le opportune garanzie e tutele, degli stranieri che vengono, per vari motivi, a soggiornare in Italia.

Preannunciando il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo democristiano, desidero esprimere il mio rammarico perché alcuni gruppi parlamentari, che pure hanno concorso alla formulazione del testo che stiamo per approvare (un testo rispettoso delle esi-

genze qui sottolineate), abbiano deciso, infine, di ripiegare su una posizione di astensione, che non comprendo.

GIANCARLA CODRIGNANI. Mi trovo in una situazione conflittuale in quanto, se da una parte non posso non apprezzare il lavoro compiuto da questa Commissione nell'esaminare il provvedimento di legge in oggetto e i modi con cui diverse forze politiche hanno contribuito alla stesura di un testo normativo sostanzialmente soddisfacente, dall'altra, devo rilevare come siano emersi alcuni elementi negativi e rilevanti.

Indubbiamente, non si può far riferimento al carattere di urgenza e di necessità che la materia in esame riveste. Si tratta, infatti, di garantire legislativamente, oltre che costituzionalmente, l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Sottolineo positivamente le norme restrittive del provvedimento, che impediscono certi abusi ed eventuali reati contro lo Stato propri del terrorismo, connivente o meno con la delinquenza organizzata e mafiosa nel commercio delle armi e della droga. Ritengo, tuttavia, che se, in primo luogo, si dovrà garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine democratico, comunque dovrà essere applicata una norma costituzionale: l'articolo 10. Al riguardo, rilevo con amarezza come, nonostante la nostra Costituzione sia entrata in vigore dal 1948, ai principi contenuti nell'articolo 10 non sia stata data ancora una precisa formulazione giuridica, attraverso una specifica legislazione. Ed è con maggior amarezza che si stigmatizza l'assenza di un intervento da parte di tutti i governi che si sono insediati dopo il 1967, anno del varo del protocollo aggiuntivo della convenzione per i rifugiati, che estendeva ai profughi di tutti i paesi del mondo il diritto di asilo e che è stato accolto dalla grande maggioranza dei centodieci paesi firmatari.

In questo contesto l'Italia non fa certo una bella figura, avendo mantenuto la riserva geografica che penalizza drammaticamente gli stranieri che chiedono asilo; cito l'esempio dell'iraniano approdato re-

centemente a Genova, il quale aveva chiesto asilo politico ma è stato respinto per l'impossibilità da parte del Governo italiano di utilizzare questi strumenti internazionali con i quali avrebbero operato altri paesi.

Auspico un pronto intervento del Parlamento volto a sanare la contraddizione tra le dichiarazioni di principio di tutti i gruppi sul valore dei diritti di libertà proclamati dalla Costituzione (mi riferisco in particolare all'articolo 10) e la riserva geografica che ancora danneggia la nostra immagine a livello internazionale. Mi auguro, inoltre, che il Senato nel corso della seconda lettura possa sanare alcune deficienze interpretative.

In attesa che al testo vengano apportate le opportune correzioni da parte del Senato, intendo ribadire che la presentazione dell'ordine del giorno non ha rappresentato, né da parte mia né da parte del gruppo, un'esigenza massimalista; tra l'altro, il relatore ha ritenuto forse superflua ma certamente corretta l'interpretazione fornita. Voglio inoltre ricordare che l'ordine del giorno è stato sottoscritto da rappresentanti di tre gruppi, tra i quali il gruppo socialista.

Ritengo che a questo punto sia opportuno rilevare che i colleghi della I Commissione hanno considerato il termine « autorizzazione » come autorizzazione al soggiorno o quanto meno all'ingresso; essi mi hanno detto di non aver ricevuto sufficienti informazioni sugli emendamenti presentati e sulla loro interpretazione.

Pertanto, con questo ordine del giorno ho rappresentato alla Commissione l'esigenza di una interpretazione puntuale; aggiungo (e in ciò mi sorregge il parere dei colleghi di questa Commissione e dello stesso relatore) che l'interpretazione deve essere respinta e ridiscussa.

Concludo preannunciando l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento ed auspicando che necessari chiarimenti vengano forniti rapidamente.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge: « Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato » (3641):

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Labriola n. 33.

Hanno preso parte alla votazione:

Arbasino, Balestracci, Breda, La Russa, Lo Bello, Memmi, Nenna D'Antonio, Piredda, Preti, Quarta, Scaiola, Zampieri, Zaniboni e Zolla.

Si sono astenuti:

Caprili, Codrignani, Dignani Grimaldi, Filippini, Franchi Franco, Gualandi, Migliasso, Petrocelli, Scaramucci Guaitini, Servello, Torelli.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA